



COMUNE DI VILLAMAINA

PROVINCIA DI AVELLINO


Via Roma n. 77 – 83050 Villamaina (AV)

[e-mail: segreteria@comunevillamaina.it](mailto:segreteria@comunevillamaina.it)

Tel. 0825/442083

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C)

EMERGENZA SANITARIA COVID-19



Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l'**Ordinanza n. 78 del 14/10/2020** che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19.

All'esito dell'entrata in vigore del nuovo DPCM 13 ottobre 2020, ecco i punti salienti dell'ordinanza:

1. Per le attività dei ristoranti, **pizzerie, pub, vinerie** e simili, trovano applicazioni le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 (**attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo**);

2. per i **bar, gelaterie, pasticcerie** ed esercizi simili, è disposto l'**obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì**, fatto salvo quant'altro previsto dal DPCM 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo);

3. lo svolgimento di **sagre e fiere** e, in generale, di ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione è consentito **solo in forma statica e con postazioni fisse**;

4. è confermata la vigenza del Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie allegato all'Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020 (con obbligo di nomina dei responsabili di sala e cucina per il rispetto delle norme anti COVID) ferme le limitazioni al numero dei partecipanti imposte dal DPCM 13 ottobre 2020;

5. l'attività di **jogging**, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore **06,00 - ore 8,30**; negli altri casi è

AVVISO n° 39 del 15 ottobre 2020

consentita senza limiti d'orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento DPCM 13 ottobre 2020;

6. ai gestori delle **sale gioco** e scommesse è fatto obbligo:

a) di consentire l'ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l'ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C;

b) di limitare la presenza dell'utenza all'**interno dei locali** in modo tale da garantire il rispetto di un **distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone**;

c) di adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all'esterno, pena la sospensione dell'attività e le ulteriori sanzioni previste.

7. Sono confermati i Protocolli di settore approvati con precedenti ordinanze regionali nonché l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina.

8. Resta **confermato l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto**, oggi espressamente previsto dal DPCM 13 ottobre 2020.

Resp. Coordinamento
SINDACO
Dott.ssa Di Cicilia Stefania